

Delibera:

1. Il punto 5.2 dell'allegato 1 alla delibera n. 1/2013 è sostituito come segue: «5.2 Il bando di gara può prevedere che, qualora sia finanziabile solo uno o più stralci tecnicamente ed economicamente funzionali dell'intero progetto, il contratto di concessione rimarrà valido per la parte finanziata, facendo salva la facoltà del concedente di rimettere a gara la parte residua dell'opera, se, decorso un congruo termine dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio/i funzionale/i, da indicare nel bando di gara e comunque non superiore a tre anni, il concessionario non sia in grado di assicurare il completamento dell'intera opera.

Il bando di gara, in considerazione del carattere di particolare rilevanza strategica e impatto finanziario dell'opera, può invece rimettere al concedente la facoltà di procedere all'integrale caducazione della relativa concessione, rimettendo a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera, qualora, entro un termine non superiore a tre anni, da indicare nel bando di gara stesso, dalla data di approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo dello stralcio/i funzionale/i immediatamente finanziabile/i, non sia attestata da primari istituti finanziari la sostenibilità economico-finanziaria degli stralci successivi. L'esercizio di tale facoltà deve essere effettuato dal concedente entro un congruo termine dalla scadenza del termine di cui sopra, da individuare nel bando di gara. Qualora il concedente non eserciti nei termini tale facoltà si applica la disciplina di cui al primo periodo.

Nell'ipotesi di cui al capoverso precedente, lo schema di convenzione da inserire tra la documentazione posta a base di gara dovrà disciplinare le modalità di determinazione e di corresponsione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario nel caso in cui il concedente proceda alla caducazione dell'intera concessione.

2. Qualora sia finanziabile solo uno o più stralci tecnicamente ed economicamente funzionali dell'intero progetto, le disposizioni di cui al punto 5.1 dell'allegato 1 alla delibera n. 1/2013 si applicano nell'ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o di mancato reperimento di altre forme di copertura del costo per la realizzazione del primo/i stralcio/i tecnicamente ed economicamente funzionale/i approvato/i da questo Comitato.

Il termine di dodici mesi di cui al predetto punto 5.1 decorre dalla data di approvazione del progetto definitivo da parte di questo Comitato.

Roma, 8 novembre 2013

Il vice Presidente: SACCOMANNI

Il segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2014

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, registrazione
Prev. n. 1830

14A04495

DELIBERA 14 febbraio 2014.

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007 - 2013. Delibera Cipe n. 62/2011, rettifica nella denominazione di alcuni interventi. (Delibera n. 15/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione e, in particolare, l'art. 16 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della richiamata legge delega n. 42/2009 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2013, con il quale è stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge



n. 122/2010 relative, tra l'altro, alla gestione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*Gazzetta Ufficiale* n. 95/2007), con la quale è stato approvato il QSN 2007-2013 e la successiva delibera 21 dicembre 2007, n. 166 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FSC per il periodo 2007-2013;

Vista la propria delibera 3 agosto 2011, n. 62 (*G.U.* n. 304/2011), con la quale sono state disposte assegnazioni di risorse del FSC 2007-2013 per interventi di rilevanza strategica nel settore delle infrastrutture;

Vista la nota del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale, n. 1393 del 12 dicembre 2013 e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica con la quale si rappresenta la presenza di errori materiali nella indicazione del titolo di tre interventi di rilevanza strategica regionale finanziati con la sopracitata delibera n. 62/2011 e riportati nell'elenco allegato alla stessa, e si propone a questo Comitato di prendere atto della corretta denominazione degli stessi, formalizzando con apposita delibera le conseguenti modifiche alla delibera n. 62/2011;

Considerato che nel corso della riunione preparatoria del 28 gennaio u.s. il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto un breve rinvio per un approfondimento ulteriore sulla citata proposta;

Tenuto conto che, anche in esito a tale approfondimento, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione econo-

mica ha consegnato, nel corso della successiva riunione preparatoria del 6 febbraio 2014, la nota n. 1144 del 5 febbraio 2014, con la quale - sulla base della documentazione trasmessa ufficialmente dalle competenti Regioni Puglia e Sicilia - vengono forniti gli ulteriori elementi richiesti ed indicate le relative assegnazioni;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota 693, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Prende atto

della corretta denominazione del titolo di tre interventi di rilevanza strategica regionale finanziati con la delibera n. 62/2011 a rettifica di errori materiali in essa contenuti che interessano le Regioni Puglia e Sicilia, nei termini di cui alla proposta richiamata in premessa.

Tali interventi sono individuati nella tabella sottostante che reca l'indicazione delle corrette denominazioni e delle relative assegnazioni, nonché della puntuale articolazione dei due collegamenti relativi all'intervento localizzato nella regione Puglia inizialmente denominato «Ampliamento della S.P. 74 Mesagne - San Pancrazio Salentino»:

REGIONE	TITOLO INTERVENTO INDICATO NELLA DELIBERA 62/2011	IMPORTI ex delibera CIPE n. 62/2011 (in milioni di euro)	TITOLO AGGIORNATO PER LA PRESA D'ATTO DEL CIPE	IMPORTI (in milioni di euro)
PUGLIA	Ampliamento della S.P. 74 "Mesagne - San Pancrazio Salentino"	14,00	Ampliamento della S.P. 74 "Mesagne-San Pancrazio Salentino"	7,00
			Ampliamento della S.P. Francavilla Fontana- Manduria	7,00
PUGLIA	Aeroporto di Brindisi. Riconversione aree militari	10,00	Aeroporto di Brindisi. Riconversione e ristrutturazione terminal aeroportuale	10,00
SICILIA	Collegamento Bronte-S.S. 154	12,30	Collegamento Bronte-S.S. 284	12,30

Roma, 14 febbraio 2014

Il Presidente: LETTA

Il segretario delegato: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2014

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, registrazione Prev. n. 1803

14A04496

